

Direzione centrale Catasto e cartografia

Roma, 14-1-2011

Prot. n. 2144

Allegati

Rif. nota del

Prot. n°

Alla Direzione centrale Sistemi
informativiSEDE

Alle Direzioni regionali

LORO SEDI

Agli Uffici provinciali

LORO SEDI

e, p.c.

Alla Direzione centrale Pubblicità
immobiliare e affari legaliSEDE

Alla Direzione centrale Audit

SEDEAlla Direzione centrale Pianificazione,
controllo e amministrazioneSEDE

Oggetto: Lettera a), comma 20 dell'art. 1 della legge 13.12.2010, n. 220, recante modificazioni all'art. 13 del D.Lgs 18.12.1997, n. 472, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.


Con riferimento all'oggetto e facendo seguito alle note della scrivente Direzione prot. n. 69083 del 28.12.2009 e n. 69579 del 21.12.2010, si informano gli Uffici in indirizzo che, ai sensi e per gli effetti della lettera a), comma 20, dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21.12.2010, n. 297, sono state modificate, **a decorrere dal 1° febbraio 2011**, le sanzioni amministrative attinenti al ravvedimento di cui all'art. 13, comma

1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, come di seguito riportate: «alla lettera **b)**, le parole: “*un decimo*” sono sostituite dalle seguenti: “*un ottavo*”; alla lettera **c)**, le parole: “*un dodicesimo*”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “*un decimo*”».

Le nuove misure trovano applicazione per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 22, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Per le violazioni commesse prima di tale data trovano applicazioni le misure attualmente vigenti.

La Direzione centrale Sistemi informativi è pregata di impartire le necessarie disposizioni affinché il partner tecnologico Sogei adegui le procedure telematiche utili all'inoltro degli atti di aggiornamento delle banche dati censuaria e cartografica, relativamente al software di calcolo delle sanzioni, con riferimento al cosiddetto “ravvedimento operoso”.

Le Direzioni regionali sono invitate a verificare l'esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra nella prassi operativa degli Uffici provinciali.

IL DIRETTORE
(Franco Maggio)


EWK